



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **Maria CAPOGNA**;

VISTA la Sentenza di ottemperanza del TAR n. 12089/2021 pubblicata il 23/11/2021 che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessata e quello italiano, prescindendo dalla mancanza dei riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE nell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

VERIFICATO, altresì, che la ADEVERINTA rilasciata agli italiani dalla competente Autorità rumena, contrariamente a quella rilasciata ai rumeni, non attesta inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art. 11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

CONSIDERATO, inoltre, quanto all'effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati delle università rumene, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all'approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente "Didattica della specialità" e riporta una bibliografia contenente testi validi per l'insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

VERIFICATA, pertanto, l'insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 154 del 20 gennaio 2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 10182 del 17 luglio 2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessata presso l'Istituto di Istruzione Superiore "N. Turriziani" di Frosinone (FR);

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post-secondario: Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche presso Università telematica Pegaso conseguita il 3 luglio 2017;

b) I titoli professionalizzanti: "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*", conseguito presso Università della Romania,

posseduti dalla cittadina italiana sig.ra **Maria CAPOGNA**, nata a Veroli (prov. FR - ITALIA), il 18 dicembre 1973, destinataria della sentenza del TAR n. 12089/2021 pubblicata il 23/11/2021, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per le seguenti classi di concorso:

**A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO**



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Manca